

# COMUNE DI NARBOLIA PROVINCIA DI ORISTANO

Copia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Reg.  
Del 07-07-2016

**Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C). Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016**

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di luglio alle ore 18:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Pisanu Maria Giovanna</b>	<b>P</b>	<b>ZOU DAVID</b>	<b>P</b>
<b>SCANU FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>ZOU ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>TOLA ANNA SOFIA</b>	<b>P</b>	<b>VARGIU GIAN GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>DESSI' LUCIA MARIA RIMEDIA</b>	<b>P</b>	<b>SCANU GIUSEPPINA</b>	<b>A</b>
<b>CAREDDU FABIO</b>	<b>P</b>	<b>MARONGIU ANGELO</b>	<b>A</b>
<b>MASALA NICOLINO</b>	<b>P</b>	<b>BAGHINO AMBROGIO</b>	<b>P</b>
<b>MELONI SALVATORE</b>	<b>P</b>		

TOTALE PRESENTI N. 11

TOTALE ASSENTI N. 2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Pisanu Maria Giovanna.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Fadda Maria Benedetta..

La seduta è Pubblica.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Preso atto che:

- Il Sindaco/Presidente, in apertura di seduta, effettuato l'appello, verificato il numero legale, apre il 1° punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto "**Imposta Unica Comunale (I.U.C). approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016**", proposta n. 17 del 07-04-2016,e, subito dopo, passa ad illustrarla esponendone le parti più salienti;
- Aperta la discussione, nell'ordine con esplicita richiesta che gli interventi vengano verbalizzati, intervengono,:
- La consigliera Dessì, che, immediatamente, informa l'Assemblea di aver predisposto un formale intervento chiedendo venga allegato agli atti, e,. dopo averne dato lettura e averlo sottoscritto, lo consegna al Segretario;
- Il Sindaco per controbattere alla consigliera Dessì di non aver mai contattato alcun giornalista, né di aver mai affermato che " i dipendenti di Narbolia sono dei fannulloni";

- Il consigliere Vargiu, conferma di non aver mai sentito il Sindaco definire “fannulloni” i dipendenti, però, sottolinea che non c’è mai stata una smentita ufficiale attraverso stampa né nei mass media, né, pur essendo stato richiesto, l’argomento è stato affrontato in Consiglio;
- Il Sindaco per ricordare invece di aver smentito di aver definito “ fannulloni” i dipendenti dell’Ente nell’ambito di un programma in diretta nazionale;
- Il consigliere Scanu F, per ricordare il programma nel quale il Sindaco ha smentito durante un’ intervista rilasciata a Canale 5;
- La consigliera Tola per confermare di non aver mai sentito il Sindaco né privatamente né pubblicamente definire “ fannulloni” i dipendenti;
- Il consigliere Zou A , conferma che l’intervista è stata trasmessa su Canale 5, nel programma Mattino5;
- di seguito, a difesa del Sindaco, affermando quanto su, intervengono i consiglieri: Masala, Meloni e Zou D;
- Il consigliere Baghino per affermare che se i media hanno utilizzato quell’espressione significa che è quanto hanno fatto capire e concludere coloro che hanno rilasciato le interviste;
- Il consigliere Scanu F, riprende la parola per dichiarare di aver sentito solo la consigliera Dessì dire ad una dipendente “ i dipendenti di questo comune sono fannulloni”;
- La consigliera Dessì per controbattere di aver sentito i colleghi di maggioranza affermare che i dipendenti non facevano nulla se non portarsi via immeritatamente gli stipendi, cosa che la offendeva, perché pubblico dipendente;
- La consigliera Tola per ricordare alla Dessì di essere stata l’unica a pronunciarsi contro i dipendenti;
- Il consigliere Vargiu, ritornando all’oggetto della proposta messa in discussione, rileva che la stessa, datata 7 aprile, arriva in Aula solo oggi, il che fa dedurre l’esistenza di un disagio burocratico-politico. Sottolinea che da un anno è stata richiesta la declassificazione delle serre fotovoltaiche per incassare un maggior gettito IMU, e, nonostante le promesse, non ne ha saputo più niente, per cui preannuncia voto contrario;
- Il Sindaco informa che tante volte, in maggioranza, è stato affrontato l’argomento, sul quale ancora non sa dare una risposta, ma s’impegna a impartire preciso indirizzo al servizio competente, l’U.T., perché dia le dovute informazioni sulla fattibilità o meno;

- Prima della votazione, il Sindaco nomina scrutatori i sigg. consiglieri Zou A e Baghino A

**Vista** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**Tenuto conto** che l’IMU è disciplinata:

- dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

**Richiamata** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Ricordato** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa imputazione i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**Evidenziato** come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Visto** l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Visto** il DM del Ministero dell'interno in data 01/03/2016 che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Rilevato** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, che prevede il blocco dell'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali per l'anno 2016 rispetto al 2015, con eccezione della tassa rifiuti (TARI);

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

**Dato atto** che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 21/05/2015, ha stabilito le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquote</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	2 per mille
Attività commerciali e produttive accatastate nelle categorie C1-C2-C3-C4-C5-C6	6 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Altri fabbricati	7,6 per mille
Terreni agricoli	4,6 per mille
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte relativa all'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.08.2014, e modificato con deliberazione C.C. n.11 in data 21/05/2015;

**Richiamato** l'articolo 9 del Regolamento IMU che prevede l'equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Visto** l'art.1, comma 5, della L. n. 208/2015 che abroga la disposizione che consentiva ai Comuni di disporre con regolamento l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e che, di conseguenza, tali abitazioni nel 2016 sono soggette ad aliquota ordinaria, salvo che si rispettino le nuove condizioni previste dalla normativa che non prevede più l'esenzione del tributo ma solo una riduzione al 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato, che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale e di dare atto che tale previsione modifica il regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 19 del 11.08.2014;

**Evidenziato** che per l'anno 2016 sono esenti per legge:

- I fabbricati rurali ad uso strumentale (imprenditori agricoli e coltivatori diretti);
- I terreni agricoli del Comune di Narbolia per effetto del ripristino dell'esenzione a favore dei Comuni compresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- Le abitazioni principali in categorie catastali da A/2 a A/7.

**Richiamato:**

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che “Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;

**Richiamato** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisiti** i dovuti preventivi pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n. 174/2012, convertito in l.n. 213/2012):

La Responsabile del Servizio Finanziario giusto Decreto Sindacale n.3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta 17 del 07.04.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile del servizio

Firinu Giuseppina

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi degli artt. 5,6 e 7 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012):

La Responsabile del Servizio Finanziario, giusto decreto sindacale n. 3/2016 ,esprime parere favorevole sulla proposta 17 del 07.04.2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile del servizio

Firinu Giuseppina

**RICHIAMATO** alla votazione, espressa in forma palese, con l'ausilio degli scrutatori nominati, accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti N. 11  
Consiglieri votanti N 10  
Consiglieri favorevoli N 8  
Consiglieri contrari N 2(Vargiu e Dessi)  
Consiglieri astenuti N 1( Baghino)

**La proposta è accolta**

**VISTO** l'esito della votazione

### **DELIBERA**

**Di approvare** per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquote</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Attività commerciali e produttive accatastate nelle categorie C1-C2-C3-C4-C5-C6	6 per mille
Altri fabbricati	7,6 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (quota 100% Stato)	7,6 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

**Di dare atto** che sono esenti:

- I fabbricati rurali ad uso strumentale (imprenditori agricoli e coltivatori diretti)
- I terreni agricoli del Comune di Narbolia
- Le abitazioni principali in categorie catastali da A/2 a A/7;
- l'art.1, comma 5, della L. n. 208/2015 abroga la disposizione che consentiva ai Comuni di disporre con regolamento l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e che, di conseguenza, tali abitazioni nel 2016 sono soggette ad aliquota ordinaria, salvo che si rispettino le nuove condizioni previste dalla normativa che non prevede più l'esenzione del tributo ma solo una riduzione al 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato, che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale e di dare atto che tale previsione modifica il regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 19 del 11.08.2014;

3. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. **Di pubblicare** il presente atto nel sito internet Comunale nella sezione Amministrazione Trasparente.



VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco  
F.to Dr.ssa Pisanu Maria Giovanna

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Fadda Maria Benedetta

**Parere di Regolarità Tecnica**

---

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data:

Il Responsabile di Servizio  
F.to Giuseppina Firinu

**Parere di Regolarità Contabile**

---

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere per quanto concerne la Regolarità Contabile.

Data:

Il Responsabile di Servizio  
F.to Giuseppina Firinu

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale dal giorno 12-07-2016 al 27-07-2016 consecutivi al n. 381 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Fadda Maria Benedetta

---

**INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

E' inviata il 12-07-2016 prot. n. 4004

ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi:

Tecnico  Ragioneria  Segreteria  Personale  Contratti  Demografici  Tributi  Socio Assistenziali  Vigilanza

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Fadda Maria Benedetta

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 2/2016:

Perché decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3°, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Fadda Maria Benedetta

---

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Fadda Maria Benedetta